



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 04-09-2019

Oggetto: SERVIZIO BROKERAGGIO - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che:

- l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "il contratto di brokeraggio, è il rapporto giuridico che si instaura tra l'assicurato (che non si esclude possa essere

un'amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo” (cfr. TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449);

- il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi risulta caratterizzato dal requisito “dell'intuito personale” basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista essendo “il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ., III, n. 2416/7.2.2005) (cfr. Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – Sezione di Pescara Sentenza 26 luglio 2006, n. 397).
- la tesi “dell'intuitu personae” non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- la suddetta sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, prevede la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività “non onerosa per l'amministrazione”, invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: “Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...”;

Vista la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita “La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente”.

Vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che “l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni

appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

Preso atto che:

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 14/05/2014, esecutiva è stato affidato l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Società Capozucca Insurance Broker srl con sede in Civitanova Marche per il periodo di anni tre (2014/2017);

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 15/09/2017 è stato rinnovato l'incarico di brokeraggio predetto per il periodo di anni 2 (2017/2019);

In data 25/07/2019 prot. n. 5668 è pervenuta la nota, da parte della Società Capozucca Insurance Broker srl, con la quale si dichiara disponibile al rinnovo dell'incarico di brokeraggio;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato che:

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' “intuitu personae”, poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi “dell'intuitu personae” non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale,

mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Considerato che l'assistenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Ritenuto opportuno individuare un unico soggetto cui affidare l'incarico di Brokeraggio e di individuare nella Società Capozucca Insurance Broker srl con sede in Civitanova Marche la società cui affidare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale per un periodo di anni 3, con decorrenza 6 settembre 2019 e scadenza al 5 settembre 2022;

Considerato che l'importo complessivo presunto delle polizze assicurative da stipulare da parte del Comune è pari a circa €. 16.000,00 annui e che, quindi, il valore economico della percentuale dovuta al broker (come da prassi del mercato assicurativo) sotto forma di compenso indiretto per la sua attività di intermediazione, è certamente inferiore alla soglia stabilita dalla legge per procedere all'affidamento diretto del servizio;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativo-contabile di procedere al perfezionamento dell'incarico alla suddetta Società Capozucca Insurance Broker srl con sede in Civitanova Marche per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 6 settembre 2019 e scadenza al 5 settembre 2022;

Visto l'art. 61 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

Dato atto inoltre che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Dato atto che, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n°135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla

risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Dato Atto che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker verranno sottoposti all'approvazione specifica del Comune di Muccia il quale indirà, successivamente, un'apposita gara d'appalto per la scelta delle Compagnie Assicuratrici in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del Broker;

Ritenuto pertanto di individuare nella Società Capozucca Insurance Broker srl con sede in Civitanova Marche la società a cui rinnovare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di anni 3, dal 06 settembre 2019 al 5 settembre 2022;

Visto il Regolamento comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015 disciplinante l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia;

Dato atto che la presente deliberazione non ha attinenza contabile.

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte di Baroni Mario Responsabile dell'Area Amministrativa contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di Individuare nella Società Capozucca Insurance Broker srl con sede in Civitanova Marche - *P. IVA* 01665310437 - la Società a cui affidare l'incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di anni tre dal 6 settembre 2019 al 5 settembre 2022;
- Di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;

- Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa il perfezionamento dell'affidamento dell'incarico e dei successivi adempimenti;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata votazione, con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 04-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 09-09-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-09-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)